

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Patrizia Bottinelli Cancellara  
Marco Gerosa  
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso presentato il 1. luglio 2021 dalla signora

**A.;**  
(ricorrente)

per denegata giustizia nei confronti

**dell'Ufficio delle misure attive, Bellinzona;**

chiedente l'accesso a diverse informazioni e documenti relativi alle misure e ai programmi di reinserimento nel mercato del lavoro;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 23 gennaio 2023 della Commissione di mediazione indipendente LIT e 7 febbraio 2023 dell'Ufficio delle misure attive;

preso atto della replica 17 marzo 2023 della ricorrente, nonché delle dupliche 24 marzo 2023 della Commissione di mediazione indipendente LIT e 29 marzo 2023 dell'Ufficio delle misure attive;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti in seduta del 14 febbraio 2025 e per circolazione tutti i membri della Commissione;

ritenuto che: A. Con email 24 febbraio 2021, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), A. ha chiesto all'Ufficio delle misure attive, Bellinzona (in seguito: UMA) di ricevere le seguenti informazioni:

1. *Numero di persone (tipologia: età, sesso, stato civile, con o senza formazione professionale, ecc.) hanno preso parte al programma di pratica commerciale e altre misure attive che attualmente sono disponibili (per cortesia elencarle). Quante persone sono state ricollocate con successo? Qual era il loro profilo?*
2. *Indicare quale delle strategie di inserimento nel mercato del lavoro sono state maggiormente efficaci;*

3. *In quale settore economico e luogo è stato possibile reinserire le persone in disoccupazione;*
  4. *Queste misure attive sottostanno esclusivamente sulla legge cantonale o anche federale?*
  5. *In quale proporzione viene finanziato questi programmi (tra Cantone e Confederazione)?*
  6. *Il concetto e l'obiettivo Helvartis appare molto interessante. Quanto è stato utile nel Cantone Ticino?*
- B. Con successivo scambio di email l'UMA ha comunicato che non esisteva una documentazione così come richiesta dalla richiedente ed ha fornito delle indicazioni riguardo a documenti e analisi pubblicati su alcuni siti internet.
- C. Con scritto 10 maggio 2021 la richiedente ha inviato all'UMA il modulo ufficiale della domanda di accesso a documenti ufficiali, riconfermando la richiesta inviata con email 24 febbraio 2021.
- D. Con presa di posizione 18 maggio 2021 l'UMA ha negato l'accesso, argomentando che i dati operativi sarebbero destinati unicamente al funzionamento interno e alla vigilanza sui provvedimenti del mercato del lavoro, funzionali allo svolgimento dei compiti preposti. L'UMA ha inoltre precisato di non avere documenti pubblicati o che vengono trasmessi all'esterno. Infine ha invitato la richiedente a consultare alcuni siti internet dove poter reperire la documentazione pubblicata dalla SECO, dal Cantone e dalla Sezione del lavoro.
- E. Con scritto 26 maggio 2021 la richiedente ha chiesto la mediazione, ex art. 18 LIT, della Commissione di mediazione indipendente LIT, aggiornando la propria domanda di accesso *sulle misure attive al reinserimento al mercato del lavoro nel periodo 2010-2020* nel modo seguente:
1. *Il numero di persone (tipologia: l'età, il sesso, lo stato civile, con o senza formazione professionale, ecc) hanno preso parte al programma di pratica commerciale e altre misure attive che attualmente sono disponibili (per cortesia elencarle).*
  2. *Il numero di persone ricollocate con successo e il loro profilo.*
  3. *Indicare quale delle vostre strategie di reinserimento nel mercato del lavoro sono state maggiormente efficaci.*
  4. *Il settore economico e luogo dove è stato possibile reinserire le persone in disoccupazione.*
  5. *La quota di finanziamento che questo Ufficio riceve per eseguire i programmi L-rilocc e i costi effettivi.*
  6. *Dopo aver contattato l'Helvartis, questa ultima ha confermato (via telefono il 25.05.2021) che l'UMA dispone dei dati richiesti. Fornire il bilancio della strategia, delle APC, quante esistono nel Canton Ticino e a chi sono destinate (indicare i profili delle persone).*
- F. Con osservazioni 10 giugno 2021 l'UMA ha ribadito la presa di posizione 18 maggio 2021 e comunicato alla Commissione di mediazione indipendente LIT di ritenere inutile la convocazione delle parti ad una mediazione, ritenuto che l'ufficio avrebbe ribadito le medesime argomentazioni. Con scritto 22 giugno 2021 la Commissione di mediazione indipendente LIT ha quindi stralciato la richiesta di mediazione, informando la richiedente sulla possibilità di

domandare all'autorità che ha trattato la domanda di accesso di emanare una decisione formale debitamente motivata ai sensi dell'art. 19 LIT, entro il termine di 15 giorni.

- G. Contro le predette osservazioni insorge la ricorrente, contestando che i documenti richiesti non sarebbero disponibili al pubblico. Inoltre i siti internet indicati dall'UMA non fornirebbero le informazioni richieste.
- H. Con ordinanza 12 gennaio 2023 la scrivente Commissione ha intimato il ricorso all'UMA per formulare delle osservazioni, specificando che, vista l'assenza di una decisione formale, l'atto sarebbe stato trattato quale ricorso per denegata giustizia.
- I. Con risposta 7 febbraio 2023 l'UMA ha ribadito le argomentazioni contenute nella presa di posizione 18 maggio 2021.
- L. Con replica 17 marzo 2023 e duplice 29 marzo 2023 le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.

considerato che:

- 1. La competenza decisionale della scrivente Commissione ad evadere il presente gravame è data, ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso in virtù dell'art. 67 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm; RL 165.100) e che la competenza decisionale di questa Autorità ad evadere la vertenza nel merito deve essere ammessa in applicazione dell'art. 20 LIT.
- 2. Il ricorso è tempestivo, stante che il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere proposto in ogni momento poiché esso non soggiace a termine (DTF 108 la 207), mentre la legittimazione attiva della ricorrente, istante, è palesemente data (art. 65 LPAm).
- 3. Giusta l'art. 67 LPAm può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile.
- 4. Secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 29 Cost. fed. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, questa autorità cade nel diniego di giustizia formale. In particolare, il ritardo frapposto all'evasione di una pratica costituisce violazione dell'art. 29 Cost. fed. per protratta o ritardata giustizia ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate nonché, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi all'autorità adita.
- 5. Un ritardo ingiustificato, e quindi un diniego formale di giustizia, deve comunque essere ammesso se l'autorità competente non statuisce nel termine richiesto dalla natura della controversia e dal complesso di tutte le circostanze determinanti. Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto ad un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati: e poco importa che codesto ritardo sia dovuto ad un

comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza (DTF 117 la 197 consid. 1c, 107 lb 164 seg.; sentenza citata del 7 aprile 1982, in Rep. 1982 pag. 318-19 consid. 3a). Il reclamo o ricorso per denegata o ritardata giustizia ha sovente come principale ed unico scopo quello di spingere l'autorità inadempiente a statuire.

6. Secondo la procedura prevista dalla LIT, l'autorità si pronuncia sulla domanda del richiedente il più presto possibile, in ogni caso entro un termine di 15 giorni (art. 15 cpv. 1 LIT). Se l'accesso è negato, oppure deve subire una limitazione, un differimento o essere soggetto a condizioni o oneri ex art. 11 LIT, oppure ancora se la parte interessata consultata ex art. 14 LIT forma opposizione, l'autorità deve rendere una presa di posizione sommariamente motivata e comunicarla per iscritto a tutte le persone implicate (ovvero al richiedente l'accesso ed alle persone interessate che hanno diritto ad essere consultate, art. 15 cpv. 4 LIT). Questa presa di posizione non costituisce ancora una decisione formale ai sensi della procedura amministrativa (M. Baggi/B. Cottier, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 408-409). Contro la presa di posizione dell'autorità, la legge ha istituito una doppia via di risoluzione dei conflitti. La prima è quella di una mediazione facoltativa, la seconda è quella di una classica procedura di decisione formale (M. Baggi/B. Cottier, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p.411). Se la mediazione non è domandata o non ha successo, è possibile chiedere di emanare una decisione formale debitamente motivata all'autorità responsabile (art. 19 cpv. 1 LIT).  
In caso di mancata presentazione di una richiesta di decisione, la procedura di accesso è da considerarsi conclusa con la presa di posizione dell'autorità o con la comunicazione della Commissione di mediazione. In caso di domanda tardiva, l'autorità dovrebbe invece emanare una decisione di irricevibilità (Messaggio LIT n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 19 LIT, n. 4).
7. Nella fattispecie dagli atti emerge che la ricorrente ha formulato la domanda di accesso con email 24 febbraio 2021, a cui l'UMA ha risposto in data 17 marzo e 21 aprile 2021. Successivamente, e meglio in data 10 maggio 2021, la ricorrente ha trasmesso il modulo ufficiale, riconfermandosi nella precedente domanda di accesso. In data 18 maggio 2021 l'UMA ha formulato la presa di posizione in ossequio al termine di 15 giorni previsto dall'art. 15 LIT. Con scritto 26 maggio 2021 la ricorrente ha chiesto la mediazione, procedura sfociata nella decisione di stralcio 22 giugno 2021 della Commissione di mediazione indipendente LIT, vista l'impossibilità di indire una seduta. A questo punto, anziché chiedere all'UMA l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata come previsto all'art. 19 cpv. 1 LIT e ricordato nella comunicazione 22 giugno 2021 della Commissione di mediazione indipendente LIT, la ricorrente ha interposto il ricorso in oggetto, impugnando le osservazioni 10 giugno 2021 presentate dall'UMA nell'ambito della procedura di mediazione. Dette osservazioni non costituiscono tuttavia una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT e della LPAm, motivo per cui lo scritto in questione non è suscettibile di ricorso. In assenza di una decisione formale la scrivente Commissione ha trattato l'impugnativa quale ricorso per denegata giustizia. Per quanto concerne l'eventualità di un diniego formale di giustizia da parte dell'UMA, si osserva tuttavia che, non avendo la ricorrente presentato una richiesta di decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT, il termine

di 15 giorni previsto dall'art. 19 cpv. 3 LIT non ha iniziato a decorrere. Di conseguenza, all'UMA non può essere rimproverato di non aver statuito nei termini previsti dalla legge. Il ricorso per denegata giustizia è quindi volto all'insuccesso. Come ricordato poc'anzi, in caso di mancata presentazione di una richiesta di decisione, la procedura di accesso è da considerarsi conclusa con la presa di posizione dell'autorità, rispettivamente con la comunicazione della Commissione di mediazione, ossia in concreto con la comunicazione 22 giugno 2021.

8. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
9. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. Messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.).
- 9.1. L'istanza di gratuito patrocinio presentata in data 2 agosto 2024 e tesa ad essere dispensata da anticipi e tasse giudiziarie va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
- 9.2. La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della sua situazione finanziaria, è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). La richiesta di anticipo decretata in data 29 luglio 2024 viene di conseguenza annullata. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm).

per i quali motivi,

richiamate le norme sopracitate,

**pronuncia**

1. Il ricorso è **respinto**.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è **respinta**.
3. La tassa di giudizio di fr. 150.-- è posta a carico della ricorrente.
4. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli art. 68 e segg. LPAm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente  
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice  
Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a:

A.;  
Ufficio delle misure attive, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.

Comunicazione a:

Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona.